

L'Indice dei libri proibiti nella morale

La messa all'Indice di un libro fatta dal S. Ufficio, sia pur confermata in forma specifica dal Sommo Pontefice, non impegna l'infallibilità pontificia. E tuttavia un tal divieto obbliga, oltre ad una rispettosa sottomissione esteriore, anche ad assenso interno, non certo assoluto, ma prudentemente e provvisoriamente deciso. La sua infrazione, trattandosi di legge «lata ad praecavendum periculum generale» (can. 21), costituisce peccato anche per chi in concreto fosse esente da cattivo influsso. D'ordinario è misura disciplinare fondata su considerazioni dottrinali; ma potendo essere suggerita da soli motivi di opportunità, non necessariamente la sua violazione include peccato contro la fede. Non tutte le opere proibite presentano la stessa gravità d'errore o d'immoralità. Per cui la violazione della legge dell'Indice ammette la possibilità di materia lieve (peccato mortale «ex genere suo tantum»). La determinazione pratica della gravità spesso è solo possibile in modo approssimativo, e dei dubbi ragionevolmente fondati vi si possono riscontrare. La legge riguarda primariamente e direttamente la lettura, che è essenzialmente funesta; secondariamente tutto ciò che è fatto in vista della lettura, come conservare il libro, pubblicarlo, difenderlo, venderlo, imprestarlo o comunicarlo. Conservare il libro merita un'interpretazione più benevola che non la sua lettera. Si ritiene, come norma, che sia materia grave la lettura di 7-8 pagine di qualsiasi libro proibito, se nel libro abbondano passi osceni o ostili alla religione; con una simile lettura ci si espone prossimamente ad un pericolo grave. Sarà grave la stessa lettura di mezza pagina dal contenuto formalmente eretico od osceno, e come tale percepito dal lettore. Di un libro condannato per motivo di opportunità (come per delle apparizioni riferite senza la debita licenza) non si avrà materia grave che con la lettura di 30 pagine o magari anche, in caso eccezionale, dell'opera intera. Leggere un'opera che si sa proibita, e con disprezzo della legge, è certo mancanza grave; ma percorrere superficialmente per curiosità il libro è per lo più mancanza lieve. Leggere un libro proibito con l'intenzione di saltare i passi cattivi, è sempre peccato, in quanto il divieto cade su tutto il libro. E d'altronde come si fa a distinguere quali sono i passi che la Chiesa intende incriminare? Non si dà mancanza morale a conservare presso di sé libri all'Indice, che a partire dal momento preciso in cui si conosce e di dovere e di poter fuggire il loro contatto; mancanza mortale se il libro proibito è conservato oltre un mese. La mancanza può essere lieve, soprattutto per l'ignoranza così diffusa in questa materia.

Anche ascoltare la lettura di libro cattivo proibito costituisce peccato. Difatti ciò che è male morale è la conoscenza del contenuto dottrinario del libro; il modo (per lettura o audizione) è secondario. Ma l'ascoltare lede anche la legge ecclesiastica dell'Indice? E' qualora la lettura fosse interdetta sotto pena di scomunica (can. 2318, § 1), la si incorre? La legge dell'Indice vieta solo la lettura e non l'audizione (can. 1398, § 1): i due modi non si possono assimilare essendo qui in materia odiosa (cfr. can. 16; 2219; 2228; 2246, § 2; ecc.). Se tuttavia colui che ascolta ha richiesto, ordinato o provocato la lettura proibita, si è reso complice principale nella perpetrazione del delitto (can. 2209, § 3), ed è incorso nella pena stessa del delitto che ha fatto commettere almeno materialmente. « Quod quis facit per alium, perinde est ac si faciat per seipsum » (Schmalzgrueber, *Jus ecclesiasticum universum*, L. V., p. 1, t. VII, n. 49). Se il lettore aveva già deciso di leggerlo per conto suo, manca la condizione della complicità. Per cui chi chiede, esorta, scongiura o ancor più comanda di leggergli un'opera proibita, pecca contro la proibizione ecclesiastica, e, se il libro è di quelli considerati dal can. 2318, § 1, o per lettere apostoliche, incorre nella scomunica. Similmente se si facesse leggere il libro ad imuberi (can. 88, § 2), si contrae la pena del delitto che questi per la loro giovane età non incorrono (can. 2230). Se il lettore è autorizzato ad una simile lettura, pecca leggendolo per chi non si deve; ma non vi è lesione giuridica della legge da parte sua.

Chi ha ottenuto il permesso di leggere i libri all'Indice, è tenuto ancora da doveri limitativi? La lettura di un libro proibito espone e a violare la legge della Chiesa e al pericolo di perversione morale. Il permesso della Chiesa sopprime il primo genere di peccato, ma non il secondo; lascia la coscienza con tutti i suoi doveri ordinari verso la legge morale, specialmente d'evitare ogni occasione prossima di peccato (can. 1405, § 1). L'autorizzato alla lettura, se percepisce pericolo, deve arrestarsi. A nessuno è lecito peccare. Il permesso ecclesiastico è del tutto esteriore, e concesso sotto l'espressa condizione dell'uso buono. I permessi di regola recano la restrizione: « exceptis libris de obscœnis ex professo tractantibus », giacchè non è d'ordinario pensabile una necessità o utilità a lor riguardo, ed anche a causa del « periculum proximum peccandi » che necessariamente includono. Se il sacerdote si trova innanzi ad un fedele che legge libri proibiti in buona fede e che chiede esplicitamente consiglio, ha dovere di carità (talvolta di giustizia) di istruirlo; ma la carità deve essere esercitata prudentemente, e può darsi che la prudenza imponga limiti restrittivi al servizio caritatevole della verità in date situazioni. Se non è esplicitamente interrogato, innanzi alla persona singola in buona fede può applicare la teoria della « tolerantia mali », qualora

preveda che la « monitio non sit profutura », nè esista pericolo al bene pubblico della società.

Anche in materia dell'Indice è lecito l'uso dell'*epikeia*. Il giudizio casistico d'*epikeia* è ammissibile e lecito:

1) se in un dato caso, esigendo l'attuazione della legge, il legislatore peccasse;

2) se l'osservanza della legge è impossibile sia fisicamente che moralmente;

3) se l'osservanza è possibile, ma troppo onerosa e si presuppone che in tali circostanze il legislatore non urgerebbe la esecuzione della legge. Così (ad. es.) se un conferenziere deve toccare, a scopo apologetico, la dottrina contenuta in libro proibito; se per disfarsi di libri proibiti dovesse alienare parte della sua raccolta bibliografica preziosa; se uno scienziato ha urgenza di procurarsi una recente pubblicazione, animata da spirito antireligioso « ex professo ».

La vendita dei libri comporta limiti morali e canonici. Il can. 1404 C. J. C. distingue circa la vendita di libri proibiti:

a) libri osceni « ex professo »: non è lecito in modo formale nè venderli, nè imprestarli, nè conservarli presso alcuna libreria: è un commercio intrinsecamente immorale. La loro vendita è sempre cooperazione formale al male. L'immoralità è l'anima di questi libri; sono talmente nocivi che non se ne può avere un buon uso. Difatti libri osceni « ex professo » hanno per scopo principale, più o meno dissimulato, di trattare direttamente di cose sessuali, ferendo il pudore o provocando al piacere impuro; ivi si descrivono fatti turpi, insegnando a compierli (libri pornografici). Tali non sono perciò tutti i libri d'amore, anche se sono più o meno pericolosi.

b) Gli altri libri, vietati per motivi soprattutto dottrinari (ad es. per il can. 1399, 2°), si ritengono meno riprovevoli, non in se stessi considerati, ma in quanto hanno una virulenza meno violentemente corrosiva: essi sono per la massa popolare meno allettanti e cadono in un pubblico ristretto. Il loro commercio può essere autorizzato, ma alla condizione che il libraio abbia ottenuto dalla S. Sede un permesso regolare, e li ceda a soli clienti che può prudentemente supporre essere in diritto di acquistarli.

Non è che la libreria possa vendere tutti gli altri libri non vietati dalla legge canonica. La legge morale vi interviene nella questione della vendita dei libri al duplice titolo di scandalo e di cooperazione. Lo scandalo od occasione di peccato, mediante la vendita di un libro, è essenzialmente relativo e alla natura del libro e alla vulnerabilità particolare del cliente. E' noto come accanto a libri gravemente pericolosi per la quasi totalità dei

lettori, altri lo sono solo per talune categorie di persone (es. libri scientifici d'anatomia, romanzi atti per adulti). Ora un libro osceno non sarà lecito venderlo, fosse pure di gran valore; potrà essere depositato presso una biblioteca cattolica che lo custodisca. La questione di possibile liceità, cioè di scandalo indiretto o cooperazione materiale, è in rapporto a libri che non sono completamente cattivi, e che contengono anche cose utili, ma di cui il compratore può abusare (romanzi, novità); vi si esige in tal caso valutare attentamente se esista, per agire, un motivo proporzionato alla gravità del male a cui il libraio coopera. Certo che una libreria religiosa, e come tale conosciuta, sarà meno facilmente legittimata. Motivo giustificante potrebbe essere, per una libreria profana, se l'osservanza stretta l'esponesse a danni irreparabili per la concorrenza sfrenata, senza poter impedire che il libro venga acquistato facilmente in altra libreria. Risulta così una cooperazione non-necessaria e praticamente inefficace. La diffusione dei libri e la gran facilità a procurarseli consiglia una certa benevolenza verso quei librai che sono coscienziosi nel rifiutare le opere del tutto immorali o nettamente contrarie alla fede. L'ignoranza del libraio sul valore morale del libro può essere, anche se non motivo legittimante alla cooperazione di vendita, una scusa per il peccato. E' impossibile imporre al libraio una lettura antecedente di tutte le novità. Certo che non può accordarsi il diritto generale di vendere ogni libro pericoloso per il fatto che vi possono essere clienti autorizzati alla loro lettura. E tuttavia non si può esigere che faccia inchiesta sulla moralità o intenzione del cliente che gli si presenta, nè tanto meno che gli rivolga consigli non richiesti: basta che egli ritenga prudente che il cliente sia in diritto di chiedergli il libro e non gli appaia deciso a fare un uso peccaminoso dell'opera. Nel dubbio lo può ancora vendere, dato che nessuno deve essere presunto cattivo, altrimenti il suo commercio diverrebbe impossibile. Non così se risultasse con evidenza il contrario (es. vendere ad un adolescente un libro che gli sia manifestamente nocivo).

In conclusione, nell'ora attuale, conviene attirare l'attenzione, specie dei giovani, sugli imperativi della coscienza in tema di letture. E dato che nessuno è giudice in causa propria e che la tentazione è abile a presentarsi al nostro spirito con i sembianti della verità, non è superfluo consigliare la docilità, ricorrendo a consultare i giudizi sui libri raccolti in manuali di letture, ed interessare confidenzialmente il proprio confessore o direttore spirituale.

Sac. TULLO GOFFI

professore di Morale nel Seminario di Brescia